

# Documento superato

Documento di ricerca n. 13

## COMMISSIONE BANCHE

La Commissione Banche Assirevi ha discusso alcuni argomenti relativi alla valutazione dei titoli.

In particolare, sono stati esaminati i seguenti argomenti:

- Criteri di valutazione dei titoli a reddito fisso secondo il Documento n. 8.
- Considerazioni sul concetto di mercato.

Seguono in merito le argomentazioni elaborate.

-

### **Valutazione**

Il Documento n. 8 stabilisce quanto segue:

1. I titoli quotati o titoli facilmente negoziabili e esitabili vanno valutati al minore tra costo storico e prezzo di mercato. Paragrafo D I, pag. 38.
2. I titoli a reddito fisso a negoziabilità limitata o ristretta o titoli non quotati vanno valutati al minore tra il costo ed il presunto valore di realizzo. Paragrafo D V, pag. 40.
3. I titoli poliennali a reddito fisso che l'impresa intende mantenere fino alla scadenza, avendo la capacità di farlo, possono essere valutati al costo ridotto delle diminuzioni permanenti di valore. Paragrafo D III, pag. 39 e D V, pag. 41.

L'esperienza ha dimostrato che alcune banche in passato hanno identificato i titoli non quotati con i titoli di investimento da mantenere fino alla scadenza, anche in considerazione del vincolo di portafoglio che imponeva alle banche di mantenere certe categorie di titoli sino alla scadenza. Tale restrizione è stata eliminata a partire dal 1 gennaio 1987. Pertanto, tutti i titoli a reddito fisso sono oggi da considerarsi come regolarmente negoziabili. Assimilare i titoli non quotati alla categoria dei titoli per i quali è possibile mantenere la valutazione al costo, può condurre ad errata valutazione se non si verificano le due condizioni di mantenimento fino alla scadenza e di capacità di poterlo fare.

Pertanto si rende necessario accertare per i titoli a reddito fisso che vengono valutati al costo nonostante il mercato sia inferiore, che la banca abbia applicato tutte le regole previste dal Documento n. 8 per evidenziare che trattasi di titoli che verranno mantenuti fino alla scadenza e per i quali la stessa banca ha la capacità di poterlo fare.

## Documento superato

Se la banca adotta tale criterio e modifica quello dell'esercizio precedente bisogna seguire le regole sui cambiamenti dei principi contabili. Come procedura di verifica, dobbiamo accertare anche il permanere delle condizioni menzionate in precedenza. Ciò a cominciare già dal periodo successivo alla data in cui il criterio viene adottato.

-

### Valore di mercato

Il Documento n. 8 a pag. 46 indica che per i titoli a reddito fisso quotati in Italia il valore di mercato è rappresentato, come regola generale, dalla quotazione di borsa alla chiusura dell'esercizio per i titoli a breve scadenza. Per i titoli a media e lunga scadenza, considerando che il mercato mobiliare italiano è caratterizzato da un'esigua entità di titoli trattati ed è facilmente influenzabile soprattutto a fine anno, il valore di mercato è rappresentato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre. Tuttavia, a causa dell'attuale esigua entità dei titoli a reddito fisso trattati in borsa rispetto a quelli negoziati sul mercato, le imprese che effettuano ingenti operazioni a reddito fisso dovranno utilizzare il valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato alla chiusura dell'esercizio per le singole categorie di titoli, ovvero il valore desumibile dalle più recenti quotazioni sul mercato mobiliare di partite significative dei titoli da valutare, nei casi in cui tali valori determinano una significativa minor valutazione dei titoli rispetto alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre.

Per quanto concerne i titoli a reddito fisso a media e lunga scadenza che siano trattati in grande quantità in borsa, la banca a causa del declino repentino del mercato dell'ottobre e del novembre 1987 potrebbe scegliere di utilizzare come valore di mercato il prezzo di compenso del mese di dicembre 1987, ovvero la quotazione di borsa alla chiusura dell'esercizio, invece della media dei prezzi di compenso adottata nell'esercizio precedente.

Nei predetti due casi la banca dovrà:

1. Mettere in evidenza il fatto del cambiamento nell'applicazione del principio contabile.
2. Spiegarne le ragioni. In particolare, dovrà indicare che l'utilizzazione della media dei prezzi di compenso di ottobre, novembre e dicembre 1987, ai fini della valutazione dei titoli a reddito fisso a media e lunga scadenza, avrebbe comportato, data la composizione del proprio portafoglio, una riduzione irragionevole del valore dei titoli e dell'utile dell'esercizio, essendo la predetta media inficiata in modo rilevante dal declino dei prezzi verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1987 che costituisce un evento anomalo ed eccezionale.

L'anomalia e l'eccezionalità dell'evento trovano altresì conferma:

- a) Nella tendenza alla normalità del valore dei titoli nel mese di dicembre 1987 e dall'andamento del periodo successivo.

## Documento superato

b) Dalle nuove emissioni dei titoli con un rendimento tale da confermare il ripristino delle condizioni di normalità.

La banca non dovrà tuttavia riferirsi per quanto concerne gli effetti ad una situazione di generale comportamento da parte delle banche, in quanto ciò comporterebbe danni alle banche che continueranno ad applicare la media dei tre mesi. Non si rende tuttavia necessario menzionare gli effetti del cambiamento in quanto essi potrebbero concretizzarsi in un'informazione fuorviante per i lettori del bilancio. La società ai revisione dovrà confermare nella propria relazione di certificazione quanto sopra descritto, qualora non esaurientemente illustrato dagli amministratori nella loro relazione.

Va infine ricordato che se la banca che sdotta il prezzo di compenso del mese di dicembre 1987 o la quotazione alla chiusura dell'esercizio 1987, e qualora nel 1988 dovesse ritornare a considerare il valore di mercato come media dei prezzi di compenso degli ultimi tre mesi, dovrà nel bilancio al 31 dicembre 1988 menzionare il cambiamento e l'effetto.